



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 129 del 16/06/2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI - SCISSIONI - ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA - CONFERIMENTI D'AZIENDA

In riferimento alle domande in oggetto, si comunica che le istanze dovranno essere prodotte **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, corredate dalla prescritta documentazione, e depositate telematicamente entro e non oltre il termine di **MERCOLEDI' 5 LUGLIO 2023**.

Le Società interessate ad effettuare una delle operazioni sopra citate, eseguito l'accesso all'url indicato, dovranno attivare l'utenza tramite il seguente percorso:

- 1) Fornire l'indirizzo email del Legale Rappresentante della Società/cliccare su *Invio codice di verifica*;
- 2) Accedere all'indirizzo email del Legale Rappresentante e prendere nota del codice di verifica ricevuto;
- 3) Inserire il codice di verifica ed impostare la propria password;
- 4) Tornare alla Home Page, cliccare su *Accedi* e inserire le proprie credenziali (Username: email del Legale Rappresentante/Password come impostata)

Al deposito della prima pratica ogni Società dovrà inserire le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale/Denominazione (come registrata all'Agenzia delle Entrate)
- IBAN
- Codice Univoco di Fatturazione Elettronica

Le Società potranno verificare tramite la piattaforma lo stato delle pratiche, l'eventuale richiesta di integrazioni di documenti e/o l'eventuale segnalazione di errori, nonché il parere del Comitato Regionale, della L.N.D. e della F.I.G.C.

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma del Portale Servizi F.I.G.C. è disponibile un supporto tecnico all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

In allegato si trasmette la **Guida Rapida relativa all'utilizzo del Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale online**.

Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto, evidenziando che,

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



in tutte le pratiche dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE inserito nell'apposito spazio l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande (da trasmettere **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio riportante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- Atto costitutivo **originario**;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione** sottoscritto dai soci presenti;
- elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo controfirmato dagli interessati;
- Modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del cambio di denominazione più ricevuta di ricezione della comunicazione del mutamento.

Detta documentazione dovrà essere caricata nella sezione "Allegati", avendo cura di nominare correttamente ogni singolo allegato (Es. Atto Costitutivo dovrà essere nominato Atto Costitutivo Denominazione Società).

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- i cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 17 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 314 del 20.04.2023.

La delibera assembleare dovrà espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

Si evidenzia che per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto e Verbale assembleare) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O DI SEDE SOCIALE

In deroga all'art. 18 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2023/2024, il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in comune confinante o anche in comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le domande (da trasmettere **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio riportante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;

La delibera assembleare dovrà espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

- Statuto sociale **con la nuova denominazione e/o sede sociale** sottoscritto dai soci presenti;
- elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo controfirmato dagli interessati;
- Modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del cambio di denominazione più ricevuta di ricezione della comunicazione del mutamento.

Detta documentazione dovrà essere caricata nella sezione "Allegati", avendo cura di nominare correttamente ogni singolo allegato (Es. Statuto sociale come Statuto sociale denominazione Società).

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Si precisa che NON costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso comune.

Si evidenzia che per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto e Verbale assembleare) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

FUSIONI

In deroga all'art. 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2023/2024, la fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- le società devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in comuni confinanti di province e/o regioni diverse;
- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Le domande (da trasmettere **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, registrando una nuova utenza e utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali delle Assemblee dei Soci disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- **progetto di fusione con relazioni peritali o, in alternativa, atto di fusione con relazioni peritali** redatto in scrittura privata non autentica dal notaio;
- **Atto costitutivo e Statuto della società che prosegue l'attività;**
- **elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo** controfirmato dagli interessati.
- Modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della fusione più ricevuta di ricezione.

Detta documentazione dovrà essere caricata nella sezione "Allegati", avendo cura di nominare correttamente ogni singolo allegato (Es. Statuto sociale come Statuto sociale Denominazione Società).

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- tutti i verbali inerenti all'approvazione del progetto di fusione, prima delle firme, **dovranno espressamente prevedere, quale condizione dell'efficacia della delibera assunta, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**
- le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 314 del 20.04.2023.

*Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto, Verbale assembleare deliberante l'approvazione della fusione e progetto di fusione con relazioni peritali o atto di fusione con relazioni peritali) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.*

Si ritiene utile fornire le seguenti definizioni:

PROGETTO DI FUSIONE

Si intende il progetto redatto dagli amministratori delle diverse Società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere identico contenuto per tutte le Società e deve riportare le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico.

ATTO DI FUSIONE

È l'atto stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Nella fusione in senso stretto funge da atto costitutivo della società che risulta dalla fusione.

SCISSIONI

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'attività sportiva, comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande (da trasmettere **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei Soci** che ha deliberato la scissione sottoscritto dai presenti;
- progetto di scissione con relazioni peritali o, in alternativa, atto di scissione con relazioni peritali in scrittura privata non autenticata dal notaio;

- **domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione** corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, tassa di affiliazione, Attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA della Società rilasciata dall'Agenzia delle Entrate);
- Elenchi nominativi dei componenti degli Organi Direttivi controfirmato dagli interessati.
- Modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scissione più ricevuta di ricezione.

Detta documentazione dovrà essere caricata nella sezione "Allegati", avendo cura di nominare correttamente ogni singolo allegato (Es. Statuto sociale come Statuto sociale Denominazione Società).

In particolare, si richiama l'attenzione:

- tutti i verbali inerenti alla scissione, prima delle firme, **dovranno espressamente prevedere, quale condizione dell'efficacia della delibera assunta, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**
- le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 314 del 20.04.2023.

*Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto, Verbale assembleare deliberante l'approvazione della scissione e progetto di scissione con relazioni peritali o atto di scissione con relazioni peritali) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.*

Si ritiene utile fornire le seguenti definizioni:

PROGETTO DI SCISSIONE

Si intende il progetto redatto dagli amministratori delle diverse Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere identico contenuto per tutte le Società e deve contenere le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico.

ATTO DI SCISSIONE

È l'atto stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie Società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.

ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Una S.S.D. può trasformarsi in A.S.D. e viceversa. Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio. Qualora l'atto di trasformazione non segua un mutamento di tutta la denominazione sociale, ma solo nella parte relativa alla natura giuridica (ad esempio da A.S.D. a S.S.D.) non si applica la procedura riportata al precedente punto relativo ai cambi di denominazione sociale ed è sufficiente inviare l'Atto Costitutivo originario e il verbale assembleare per gli aggiornamenti di competenza.

CONFERIMENTI D'AZIENDA

Il conferimento d'azienda è l'operazione mediante la quale un'intera azienda o un ramo ad essa relativo è trasferito da una Società conferente ad una Società conferitaria. In ambito dilettantistico, la conferente potrebbe essere sia una S.S.D. sia una A.S.D., mentre la conferitaria può essere solo una S.S.D.

Le domande dei conferimenti d'azienda dovranno essere corredate dalla seguente documentazione a seconda delle tipologie societarie:

A.S.D. (solo se eventuale conferente)

- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio), se riconosciuta, o in scrittura privata non autenticata dal notaio, se non riconosciuta;

S.S.D.

- Modulo richiesta di conferimento d'azienda da trasmettere **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza);

- Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal notaio;

- Atto di conferimento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal notaio con perizia di stima;

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal Notaio;

- Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo;

- Modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del conferimento più ricevuta di ricezione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i conferimenti d'azienda sono consentiti in virtù alle disposizioni in deroga dell'art. 20 delle N.O.I.F., rese note con Comunicato Ufficiale n. 314 L.N.D. del 20 aprile 2023.

- la delibera assembleare **dovrà espressamente prevedere, quale condizione dell'efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale;**

- deve essere preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva, garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva e la società conferitaria deve essere interamente posseduta dalla conferente.

- la Società conferente deve essere affiliata alla F.I.G.C. almeno da una stagione sportiva.

- le Società devono avere sede nella stessa provincia o in comuni confinanti di province e/o regioni differenti;

- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o di conferimenti d'azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

È affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

In caso di conferimento a favore di società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza della sola società conferente. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della società conferitaria, comprensiva di tutti i documenti previsti.

In caso di conferimento a favore di società preesistente, il verbale assembleare sarà di competenza di entrambe le società coinvolte. L'atto costitutivo della società che prosegue l'attività a seguito del conferimento dovrà essere quello originario, mentre lo statuto andrà eventualmente adeguato all'operazione.

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

PERIZIA STIMATA

Deve essere redatta da un esperto per conto della conferente e contenere gli elementi previsti dalla legge.

VERBALI ASSEMBLEARI

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di ciascuna delle società interessate (anche dalla conferitaria, se preesistente).

ATTO DI CONFERIMENTO

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari.

3.2 DOMANDE DI AFFILIAZIONE (dal 1° luglio 2023)

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Le Società, all'atto dell'affiliazione, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Lo stesso è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo PEC, le Società sono tenute a darne comunicazione alla F.I.G.C. e alla L.N.D. e a provvedere all'aggiornamento di tale dato sul Portale Servizi FIGC.

Si osservano, altresì, le seguenti procedure:

- la domanda di affiliazione dovrà essere trasmessa **esclusivamente** attraverso il Portale Servizi FIGC - Anagrafe Federale all'url <https://anagrafefederale.figc.it>, registrando una nuova utenza e utilizzando la modulistica prodotta dal Portale Servizi in formato digitale editabile, limitando l'utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza);

- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

- alla domanda di affiliazione andranno allegati:

- 1) Atto costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio;
- 2) Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio;
- 3) Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco;
- 4) Elenco nominativo dei componenti dell'Organo Direttivo;
- 5) Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione versata a mezzo bonifico bancario sul conto

BPER Banca - Potenza Sede

IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300

intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA;

6) Attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA della Società rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

*Si evidenzia che **per le S.S.D. e le A.S.D. con personalità giuridica** la documentazione (Atto Costitutivo, Statuto) deve essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.*

Tipologia e denominazione sociale

- la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare i 25 caratteri, compresi gli spazi;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.).

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "NUOVA XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "RINASCITA XXXX") (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX") (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

4.1 COMUNICATI F.I.G.C. - S.G.S.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico:

- C.U. n. 215: <https://www.figc.it/media/205485/cu215-sgs-risultati-del-14-06-2023-e-programma-gare-18-e-23-06-2023.pdf>
- C.U. n. 218: <https://www.figc.it/media/205724/cu221-sgs-variazioni-del-18-06-2023.pdf>

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 16/06/2023

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)